



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate
ai sensi dell'art. 1, commi da 609 e 616, legge 190 del
23.12.2014 (Legge di stabilità)**

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 01.04.2015

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il protocollo per la finanza locale per l'anno 2015 dispone che il Piano di miglioramento dei comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese in particolare con riferimento agli organismi cosiddetti *in house*.

1. Il quadro di riferimento per il Comune

L'articolo 1, comma 611, prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). Il legislatore ribadisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali. La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Il legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha fornito alcune indicazioni che dovranno essere seguite:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di funzione o di internalizzazione delle funzioni;

- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Valutazione della situazione attuale

Il Consiglio comunale di Ronzo-Chienis con deliberazione n. 45 di data 28.12.2010 avente ad oggetto l'autorizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) ha stabilito di autorizzare le partecipazioni nelle seguenti società/enti:

- a) **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) **TRENTINO RISCOSSIONI SPA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della P.A.T. e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della L.P. 3/2006; riscossione coattiva delle entrate; esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale; funzioni di organismo pagatore;
- c) **INFORMATICA TARENTINA SPA**, avente per oggetto servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e reti telematiche (TELPAT) per la pubblica amministrazione;
- d) **DOLOMITI ENERGIA SPA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: produzione energia elettrica e cogenerazione di calore, distribuzione di gas e teleriscaldamento, gestione del ciclo idrico integrato e servizi di laboratorio, igiene urbana.

Nella parte inerente le premesse ha motivato il non contrasto con l'art. 3, comma 27 della finanziaria 2008 come segue:

- le attività svolte dalle società di cui ai precedenti punti a) b) e c) costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;
- la società di cui al precedente punto d) svolge un servizio pubblico locale, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

Vale la pena ricordare che con deliberazione n. 33 di data 27.11.2008 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Informatica Trentina Spa quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" il Consiglio comunale ha stabilito di acquisire dalla Provincia autonoma di Trento n. 306 azioni da **Informatica Trentina Spa** a titolo gratuito con un valore nominale complessivo pari ad Euro 306,00 affidando a questa società i servizi informatici e telematici già attivati e di riservarsi per il futuro di affidare nuovi ed altri servizi.

Inoltre, con deliberazione n. 03 del 15.01.2008 avente ad oggetto "Adesione a Trentino Riscossioni Spa" il Consiglio comunale ha stabilito di acquisire dalla Provincia autonoma di Trento n. 99 azioni da **Trentino Riscossioni Spa** a titolo gratuito con un valore nominale complessivo pari ad Euro 99,00 affidando a questa società i servizi indicati all'art. 2 bis del contratto di servizio. In particolare svolge attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli enti detentori di quote azionarie.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 28.10.1997 il Comune di Ronzo-Chienis è entrato a far parte della A.S.M. spa per la gestione di alcuni servizi pubblici locali. Nel tempo, a seguito di procedimenti di fusione, tale società è divenuta Dolomiti Energia s.p.a di cui quindi il Comune detiene una piccolissima quota di partecipazione.

Quindi ad oggi il Comune di Ronzo-Chienis detiene le partecipazioni/ quote societarie indicate **nell'allegato 1** e di seguito riassunte:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI RONZO-CHIENIS	DURATA DELL'IMPEGNO
INFORMATICA TRENTINA SPA	Gestione, sviluppo del Sistema informativo Elettronico Trentino; servizi di consulenza tecnica e a supporto dell'innovazione nel settore dell'ICT, servizi infrastrutturali di base, servizi applicativi.	0,0087%	31/12/2050
DOLOMITI ENERGIA SPA	Gestione dei servizi nel settore energetico mediante le società Trenta spa e Set Distribuzione spa. Analisi chimico batteriologiche della rete acquedottistica comunale.	0,00054	31/12/2050
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	La Società gestisce: le entrate tributarie comunali individuate nel contratto di servizio in tutte le fasi procedurali, dalla promozione alla riscossione, al pre-contenzioso e al contenzioso compresa la consulenza giuridica e la predisposizione di norme e atti amministrativi di indirizzo; la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali insolute dell'ente.	0,0099%	31/12/2050
CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Servizi di consulenza e supporto in materia sindacale, contrattuale, legale. Formazione nei confronti dei dipendenti.	0,42%	31/12/2050

3. Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione

Il piano di razionalizzazione persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

3.1 Società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento (Informatica Trentina e Trentino Riscossioni)

Come indicato dalla Corte dei Conti sezione di Controllo di Trento (delibera n. 10/2014) per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento che si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti l'adesione degli Enti Locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società stessa. Trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione sia in Informatica Trentina che in Trentino Riscossioni è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe nessun vantaggio all'ente.

3.2 Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si procede all'analisi dell'oggetto sociale della società partecipata Dolomiti Energia spa mediante visura camerale effettuata in data 31.03.2015.

OGGETTO SOCIALE DI DOLOMITI ENERGIA SPA

"L'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni, nei comuni della regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all'estero. Dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto terzi. La società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi e ciò nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia. Rientrano, in particolare, nell'ambito operativo della società, senza peraltro esaurirlo, le attività ed i servizi connessi: - al ciclo integrale delle acque, ivi com-

prese le analisi chimico-fisico-batteriologiche e le relative attività di vendita; - all'acquisto, all'importazione, alla produzione, al trasporto, alla distribuzione, misura e alla vendita dell'energia elettrica; - all'acquisto, all'importazione e stoccaggio, alla distribuzione e alla vendita di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale; - alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi; - alla viabilità, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali; - alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente, ed ai relativi lavori di difesa e di sistemazione idraulica; - all'igiene ambientale; - al servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie; - alla gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi; - all'attività di global service nei confronti di enti pubblici e privati; - al trasporto di cose anche per conto di terzi; - alle telecomunicazioni; - alle attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle attività di cui sopra; ad ogni altro servizio pubblico anche privo di rilevanza industriale. La società potrà produrre, trasformare e commercializzare gli articoli inerenti l'oggetto sociale, ivi comprese acque confezionate per il consumo umano. Nei settori di proprio interesse la società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale e per contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità localizzate sul territorio, la società può: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili; - procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituenti; - procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale; - partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, associare od associarsi in partecipazione ed in associazioni temporanee d'impresa; - operare anche nel settore del trasporto e dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia affidando detta attività ad imprese iscritte all'albo dei trasportatori per conto terzi; - promuovere e gestire centri per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. Per quanto attiene all'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle proprie attività, la società può operare nei limiti consentiti dalla vigente normativa".

La legge di stabilità (legge n. 147 del 27.12.2013) consente il mantenimento delle partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale ossia che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi che siano strettamente necessari per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La quota di partecipazione del Comune di Ronzo-Chienis in **Dolomiti Energia Spa** è pari al 0,00054 quindi decisamente irrisoria e l'analisi dell'oggetto sociale non consente di dire che le attività poste in essere da detta società siano strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Si ritiene quindi di proporre la graduale dismissione di detta partecipazione azionaria mediante la vendita delle quote detenute nel corso del prossimo triennio.